

N. 1437

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore NAPOLI Bruno

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 OTTOBRE 1996

Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di
educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado

ONOREVOLI SENATORI. - La scuola di didattica della musica, presente in molti conservatori, ha come finalità quella di fornire una preparazione specifica e mirata ai futuri insegnanti di educazione musicale.

Questa scuola aveva in passato la fisionomia del corso straordinario, durava tre anni ed il titolo finale rilasciato veniva definito «Attestato» e non diploma. Con la ridefinizione didattica di tale corso straordinario, avvenuta con decreto ministeriale 13 aprile 1992, e successive modificazioni, la scuola di didattica della musica rilascia ora, alla fine del corso, la cui durata attualmente è di quattro anni accademici, un diploma, da considerarsi tale a tutti gli effetti (ad esempio, come quello di violino, di pianoforte, eccetera).

Le materie di insegnamento delle cinque cattedre che costituiscono il corso di didattica della musica sono:

- 1) pedagogia musicale;
- 2) storia della musica per la didattica;
- 3) direzione di coro e repertorio corale;
- 4) pratica della lettura vocale e pianistica;
- 5) elementi di composizione per la didattica.

Si fa presente che l'annessione a tale corso avviene per esami, con il possesso da parte dei candidati di un diploma di conservatorio, ovvero con l'ammissione al nono anno di una scuola decennale di conservatorio, o con il possesso del diploma di maturità artistica ad indirizzo musicale conseguito presso uno dei Licei musicali sperimentali funzionanti presso i conservatori.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, al fine di riconoscere la specifica professionalità acquisita da quanti hanno conseguito o conseguiranno tale diploma, si ritiene rispondente all'esigenza di perseguire l'obiet-

tivo della maggiore professionalità della classe docente il riconoscere, con apposito provvedimento legislativo, una precedenza, nel conferimento degli incarichi di insegnamento di educazione musicale nelle scuole statali, a coloro i quali, oltre ad avere già conseguito l'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale nella scuola media inferiore e negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado a seguito di concorso ordinario a cattedra per titoli ed esami, siano altresì muniti del diploma di didattica della musica.

Tale titolo di precedenza nel conferimento degli incarichi di insegnamento, sia a tempo determinato che indeterminato, dovrebbe valere per tutte le scuole di ogni ordine e grado nelle quali si insegna educazione musicale, comprese quindi le scuole elementari.

In conseguenza del numero veramente esiguo di cattedre messe a concorso - fenomeno che si riproporrà verosimilmente in maniera massiccia con la prossima tornata concorsuale - questi aspiranti docenti, pur essendo in possesso di due diplomi di conservatorio (diploma di strumento musicale e diploma di didattica) e di ben due abilitazioni all'insegnamento, rispettivamente per le scuole medie inferiori e per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, di fatto si vedono relegati nel limbo del precariato, senza alcuna possibilità di concreti sbocchi occupazionali, e senza la possibilità di mettere a frutto le conoscenze specifiche maturate durante i quattro anni di frequenza del corso di didattica della musica, corso di studio che, nelle intenzioni del legislatore che volle istituirlo, doveva servire a fornire una specifica competenza e professionalità ai docenti di educazione musicale nelle scuole medie dell'obbligo e nelle scuole superiori.

Oggi, tale aspettativa rimane completamente frustrata, visto e considerato che il legislatore ha sempre riconosciuto *ope legis* una precedenza assoluta solo a chi si trova incluso nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli, per i quali, come è noto, è sufficiente aver accumulato un periodo di supplenze della durata di 360 giorni, mentre non ha inteso riconoscere alcuna precedenza a chi ha avuto il merito non solo di superare le prove di un ben più impegnativo concorso a cattedra, per titoli ma soprattutto per esami, ma ha inteso anche acquisire una specifica professionalità attraverso il conseguimento di un diploma, come quello di didattica della musica, di durata quadriennale, deputato proprio alla formazione dei futuri insegnanti di educazione musicale.

Inoltre vale la pena di sottolineare che per l'attivazione degli insegnamenti dell'area dell'educazione musicale la tabella

XXIII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471, prevede, all'articolo 7, comma 2, il ricorso a professori a contratto scelti solo tra gli insegnanti di ruolo delle scuole statali, dei conservatori e delle accademie; pertanto appare irragionevole, anche in considerazione delle finalità perseguite dal corso di laurea in scienze della formazione primaria, favorire ulteriormente i docenti di ruolo sprovvisti di diploma di didattica della musica e non riconoscere invece la specifica professionalità dei qualificati docenti, sia pure precari, muniti del suddetto diploma. Il disegno di legge in esame intende superare questa irragionevole preclusione, conferendo ai diplomati in didattica della musica in possesso degli altri requisiti sopra menzionati una precedenza assoluta nel conferimento degli incarichi di insegnamento relativi alle discipline concernenti l'area dell'educazione musicale e della comunicazione sonora.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Diploma di didattica della musica - titolo di preferenza)

1. Il diploma di didattica della musica conseguito presso i conservatori di musica a seguito di corso di durata quadriennale è riconosciuto titolo preferenziale per l'insegnamento di discipline concernenti l'educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Tale riconoscimento vale anche per i diplomi conseguiti in data anteriore all'approvazione della presente legge, purchè a seguito di corso della durata di quattro anni accademici.

Art. 2.

(Reclutamento del personale docente di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado)

1. Gli aspiranti docenti di educazione musicale, che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale sia nella scuola media inferiore che negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado a seguito dei concorsi ordinari a cattedra per titoli ed esami indetti con decreto ministeriale 23 marzo 1990, e che sono altresì in possesso, oltre al diploma di strumento musicale, anche del diploma di didattica della musica, conseguito a seguito di corso di studi di durata quadriennale istituito presso i conservatori di musica, hanno diritto a precedenza assoluta nel conferimento di incarichi di insegnamento di educazione musicale, sia a tempo indeterminato che determinato, nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. A decorrere dall'anno scolastico 1997-1998 si terrà conto della precedenza

assoluta di cui al comma 1, sia ai fini dell'immissione in ruolo del personale docente che ai fini del conferimento di supplenze annuali e temporanee per l'insegnamento di educazione musicale nella scuola media, di canto corale nelle scuole magistrali, di educazione al suono e alla musica nelle scuole elementari nonchè per l'insegnamento di discipline concernenti l'educazione musicale in tutte le scuole di ogni ordine e grado nelle quali risulta attivato, anche in via sperimentale, tale tipo di insegnamento.

3. Prima di bandire nuovi concorsi a cattedra per le scuole medie inferiori e superiori, relativi all'insegnamento di educazione musicale, si provvederà con apposita ordinanza, emanata dal Ministero della pubblica istruzione, all'immissione in ruolo con precedenza assoluta, fino alla copertura dei posti vacanti, degli aspiranti docenti che alla data della predetta ordinanza risulteranno aver conseguito l'abilitazione all'insegnamento di educazione musicale, sia nelle scuole medie inferiori che negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, a seguito dei precedenti concorsi ordinari a cattedra, per titoli ed esami, indetti con decreto ministeriale 23 marzo 1990, e che dimostreranno di essere, altresì, in possesso, in aggiunta allo specifico diploma di strumento musicale, del diploma di didattica della musica, indipendentemente dalla data del suo conseguimento, semprechè sia stato conseguito a seguito di corso di studi di durata quadriennale.

Art. 3.

(Corsi di specializzazione di livello universitario per la formazione degli insegnanti di educazione musicale)

1. In conformità a quanto statuito dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 470, attuativo dell'articolo 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, sulla riforma degli ordinamenti didattici universitari, che prevede l'istituzione di scuole di specializzazione *post lauream* per la forma-

zione degli insegnanti di scuola secondaria e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, si stabilisce, in vista dell'istituzione di tali corsi, che il diploma di didattica della musica conseguito presso i conservatori di musica è titolo di studio idoneo, ai fini del reclutamento dei docenti di discipline concernenti la pedagogia, la didattica e la metodologia dell'educazione musicale, semprechè tale titolo sia abbinato al possesso di abilitazione all'insegnamento di educazione musicale, sia nelle scuole medie inferiori che negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, a seguito di concorso ordinario a cattedra per titoli ed esami.

2. Il diploma di didattica della musica, unitamente alle abilitazioni all'insegnamento di educazione musicale di cui al comma 1, è titolo di studio necessario, ai fini del reclutamento dei docenti delle discipline ricomprese nell'area della musica e della comunicazione sonora prevista dall'istituendo corso di laurea in scienze della formazione primaria, indirizzato agli insegnanti della scuola materna ed elementare. Tale precedenza assoluta si applica in ogni caso con riferimento agli insegnamenti ricompresi nell'area disciplinare della musica e della comunicazione sonora prevista dall'articolo 13, n. 10, della tabella XXIII allegata al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471, e precisamente: elementi di armonia e di contrappunto, estetica musicale, metodologia dell'educazione musicale, storia degli strumenti musicali, teoria musicale.

Art. 4.

(Insegnamento di discipline concernenti la didattica della musica nei conservatori di musica e insegnamento di strumento musicale nei licei musicali e nelle scuole medie ad indirizzo musicale)

1. Il diploma di didattica della musica è titolo di studio che attribuisce precedenza assoluta per il conferimento di incarichi di docenza riguardanti gli insegnamenti im-

partiti dalle scuole di didattica della musica istituite presso i conservatori.

2. Il diploma di didattica della musica conferisce precedenza assoluta agli aspiranti docenti di strumento musicale nei licei musicali e nelle scuole medie sperimentali ad indirizzo musicale, sempre che gli aspiranti stessi siano in possesso, oltre che del diploma di didattica della musica, del diploma di conservatorio relativo allo strumento di cui trattasi.

3. In relazione agli incarichi di insegnamento nei corsi di didattica della musica istituiti presso i conservatori e di insegnamento di strumento musicale nelle scuole medie ad indirizzo musicale e nei licei musicali ed artistici, agli aspiranti docenti inclusi in graduatorie di merito di precedenti concorsi ordinari a cattedra, per titoli ed esami, nelle scuole medie inferiori e negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, è attribuito, per i titoli artistico-culturali e professionali, un punteggio in ogni caso non inferiore a quello minimo richiesto dalle vigenti disposizioni di legge per l'inclusione nelle graduatorie richieste, anche se sulla base dei suddetti titoli prodotti dagli interessati non si dovesse pervenire all'attribuzione di tale punteggio minimo.

Art. 5.

(Insegnamento di discipline concernenti la pedagogia, la metodologia e la didattica della musica in altre istituzioni universitarie ed accademie)

1. Il diploma di didattica della musica, unitamente alle abilitazioni all'insegnamento di educazione musicale nelle scuole medie inferiori e superiori, è titolo di studio che attribuisce precedenza assoluta nel conferimento di incarichi di insegnamento relativi alle discipline, comunque denominate, concernenti la pedagogia, la didattica e la metodologia dell'educazione musicale nei corsi di laurea in discipline delle arti, musica e spettacolo (DAMS), negli istituti superiori di educazione fisica (ISEF), nelle accademie di belle arti, nonchè in tutte le altre istituzioni scolastiche ed universitarie nelle quali risulta attivato l'insegnamento di tali discipline.

